

The Pirate Bay è direttamente responsabile per le violazioni del copyright commesse dai suoi utenti

di [Giulia Milizia](#)

La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'art. 3 §.1 Direttiva 2001/29/CE (diritti d'autore e connessi nella società dell'informazione), deve essere interpretata in modo da comprendere la messa a disposizione e la gestione, su internet, di una piattaforma di condivisione che, mediante l'indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consenta agli utenti di tale piattaforma di localizzarle e di condividerle nell'ambito di una rete tra utenti (peer-to-peer).

[\(Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-610/15\)](#)

Infatti è imprescindibile il ruolo degli amministratori di The Pirate Bay (TPB) nel metterle a disposizione del pubblico. È quanto sancito dalla Corte di Giustizia nella causa C-610/15 con sentenza del 14 giugno 2017 (EU:C:2017:456).

Il caso. Una fondazione di diritto olandese per la tutela dei diritti d'autore e connessi citava in giudizio i principali fornitori interni di accesso alla rete per bloccare l'accesso dei loro utenti al sito TPB, piattaforma di condivisione *peer-to-peer*, che tramite un proprio motore di ricerca consentiva l'illecita condivisione di film e brani musicali a danno dei titolari di detti diritti.

Quadro normativo. I Considerando 9, 10, 23 e 27 sanciscono la *ratio* della direttiva (ampia e severa tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi), imponendo un equo compenso degli autori e dei titolari degli stessi e severe sanzioni contro chi li viola (art. 8). È necessaria una tutela giudiziaria della proprietà intellettuale per garantire questo equo compenso e la redditività degli investimenti. L'art. 3 §.1 sancisce che «gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

La direttiva 2004/48/CE, richiamando espressamente questa in esame, all'art.11 prevede che «gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio» di detto art. 8 D.2001/29.

Comunicazione volontaria al pubblico. La nozione di comunicazione, essendo molto ampia, comprendendo anche criteri autonomi, indipendenti tra loro e d'intensità variabile, va valutata caso per caso. Infatti dall'art.3 si evince che consta di due elementi cumulativi: «atto di comunicazione di un'opera» e la sua comunicazione al pubblico.

Il primo ricorre quando un fornitore mette, volontariamente e con cognizione di causa, a disposizione dei suoi clienti materiale coperto da copyright, senza il consenso dei titolari, inaccessibile senza il suo intervento (EU:C.2017:300 sull'illegalità del lettore «filmspeler» nella rassegna del 28/4/17). Ciò vige anche se si tratta di link di rinvio a siti consultabili gratuitamente. La nozione di pubblico implica la fruibilità da parte di una moltitudine di persone. Si ha una comunicazione al pubblico quando o sono usate nuove forme di comunicazione, differenti da quelle

abituamente impiegate dai siti autorizzati a rendere note tali opere o si rivolge ad un pubblico nuovo, id est ad una platea più ampia e diversa da quella preventivata dal titolare quando ha concesso l'autorizzazione all'uso. Lo stesso nome della piattaforma ed i fini dichiarati su blog e forum indicano la volontà e la consapevolezza della carenza di questo consenso e TPB incoraggia espressamente gli utenti a violare il copyright altrui. Ergo la comunicazione, per la CGUE, è rivolta ad pubblico nuovo, essendo perciò indubbia l'applicabilità dell'art. 3.

Il provider è responsabile per le violazioni commesse dagli utenti? Sì, come per altro ampiamente esplicitato dalla [CEDU nella GC Delfi AS c. Estonia del 16/6/15](#). Per poter condividere i file su TPB gli utenti devono prima scaricare un software specifico, per creare *file torrents* (più leggeri per i *server* dei clienti) che rinviano a un server centrale che identifica gli utenti disponibili a condividerli ed i relativi file multimediali. Sono poi caricati sulla piattaforma che provvede ad indicizzarli per renderli reperibili e scaricabili (*rectius* consentire il download dell'opera protetta cui rinviano) sui PC dei suoi utenti. Il motore di ricerca interno rende più agevole la ricerca suddividendoli in base alla categoria, natura, genere e popolarità delle opere. I *file torrents* obsoleti od errati sono eliminati dagli amministratori, che perciò non si limitano a fornire un mero servizio, ma hanno un ruolo attivo ed imprescindibile nella perpetrazione di detta violazione.